

Repertorio n.

Raccolta n.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno

il giorno

del mese di .

In , nel mio studio in via .

Avanti a me dott. , Notaio alla residenza di , iscritto nel Collegio
Notarile di ,

SONO PRESENTI

- M. , nato a il giorno , domiciliato in ,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale
della società:

- " ", con sede in , iscritta al Registro del Commercio e delle
Società di al n. , capitale sociale Euro .
avente domicilio fiscale in ,
codice fiscale ,
costituita in , in data , società di nazionalità ,
in forza di procura speciale ricevuta dal dott. , notaio in , in data
, che in copia autentica in uno con la traduzione, si allega al presente atto
sotto la lettera "A".

Io notaio sono certo della identità personale del comparente il quale conviene e
stipula quanto segue:

Art.1) - La società , a mezzo dell'intervenuto rappresentante,
costituisce una società a responsabilità limitata con socio unico denominata:

" **SRL** "

Art.2) - La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili, la loro
costruzione, ristrutturazione, nonché la gestione di immobili di proprietà della
società.

Al fine esclusivo della realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà
inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali,
industriali e finanziarie e assumere partecipazioni in società aventi oggetto
analogo o complementare, al fine di stabile investimento e non collocamento.

Le operazioni finanziarie non potranno essere svolte nei confronti del pubblico.

Art. 3) - La sede della società è fissata in .

A tale proposito si conviene di far risultare dallo Statuto sociale solo il
Comune di ubicazione della sede sociale, come previsto dalla vigente normativa.

Art. 4) - La durata della Società è fissata fino al .

Art. 5) - La società è costituita sotto la piena osservanza delle norme di legge
e delle norme relative al funzionamento della società, di cui al presente atto.

Art.6) - Il capitale sociale è di Euro e viene sottoscritto e
conferito in denaro dall'unico socio .

Detto capitale, ai sensi dell'art. 2464 C.C., è stato versato per intero in data
come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca che viene esibita a

me notaio.

Art.7) - Si conviene di affidare l'amministrazione della società sino a diversa determinazione dell'Assemblea ad un Amministratore unico che viene nominato nella persona di:

-M. , nato a il , domiciliato in , cittadino ,
codice fiscale .

Al nominato Organo Amministrativo spettano i poteri di amministrazione e di rappresentanza legale della società, come dalle infra precisate norme relative al funzionamento della società.

Esso resterà in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni.

Art. 8) - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà al .

Art. 9) - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il % da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 10) - Si autorizza il nominato Amministratore Unico ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge nonché a ritirare l'intero deposito del capitale sociale rilasciando quietanza e discarico.

Art. 11) - Il comparente quantifica o approssimativamente in Euro l'importo globale delle spese di costituzione che sono comunque a carico della società.

Si conviene che la società sarà retta dalle seguenti

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
(STATUTO)

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
" SRL"

ART. 2 - SEDE

2.1 La società ha sede legale in .

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, purchè non abbiano la caratteristica della sede secondaria.

2.3 Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali; il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese e, se regolarmente istituito, dal libro soci.

ART. 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili, la loro costruzione, ristrutturazione, nonché la gestione di immobili di proprietà della società.

Al fine esclusivo della realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali,

industriali e finanziarie e assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o complementare, al fine di stabile investimento e non collocamento.

Le operazioni finanziarie non potranno essere svolte nei confronti del pubblico.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al .

ART. 5 - CAPITALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro .

5.2 In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, l'aumento stesso potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ.

5.3 In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 7 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

In caso di trasferimento per atto tra vivi le partecipazioni sono liberamente trasferibili tra i soci.

Negli altri casi spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, da farsi con lettera raccomandata specificando il nome del terzo o terzi acquirenti e le relative condizioni.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote o diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione, offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, la partecipazione potrà essere ceduta a terzi.

ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO

8.1 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto sociale;
- al cambiamento del tipo della società;
- alla fusione o scissione della società;

- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede sociale all'estero;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti attribuiti ai soci dall'art. 2468 C.C. IV° comma;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti inderogabilmente dalla legge.

8.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci, se istituito, a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo ha legittimato.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo a' sensi dell'art. 2473 c.c.

AMMINISTRAZIONE

ART. 10 - AMMINISTRATORI

10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

10.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

ART. 11 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

11.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

12.2 Nel caso in cui sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione composto da due Amministratori, si potrà addivenire alla nomina di Consiglieri delegati

ma, in caso di disaccordo nella revoca di un Consigliere delegato, entrambi gli amministratori decadranno dall'ufficio.

12.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 13.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.4 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.5 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 15 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ART. 13 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione e nelle altre ipotesi previste dalla Legge.

13.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

13.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

13.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 14 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

14.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

14.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

14.3 All'organo amministrativo è data facoltà di delegare parte dei propri poteri nominando Direttori, Procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA

15.1 In caso di nomina di un Amministratore Unico, questo ha la rappresentanza della società.

15.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17 COLLEGIO SINDACALE

17.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

17.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

ART. 18 - COMPOSIZIONE E DURATA

18.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

18.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

18.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

ART. 19 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO

19.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

19.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

19.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

19.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

19.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 20 - REVISORE

20.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

20.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 21 - AMBITO DELLE DECISIONI

21.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. i provvedimenti da adottare in caso di riduzione di oltre un terzo del capitale per perdite;
- h. le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ART. 22 - DIRITTO DI VOTO

22.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese e nel libro soci se istituito.

22.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

22.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

CONSULTAZIONE SCRITTA SOCI

Art. 23 Le decisioni dei soci non riservate alla competenza dell'assemblea possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

23.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, consiglieri, sindaci ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali e dal Registro delle Imprese.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I soci hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci al revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi amministratori.

23.2 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino la quota di

capitale necessaria per la delibera in oggetto.

Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto all'atto della comunicazione o qualora il socio lo ritenga opportuno.

ART. 24 - MAGGIORANZE PER CONSULTAZIONE SCRITTA

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

ART.25 - ASSEMBLEE

25.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, e inoltre per i provvedimenti da adottare in caso di riduzione di oltre un terzo del capitale per perdite, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

25.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali e dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

25.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e

nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, nonché su tutti gli argomenti posti all' ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 26 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

26.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di loro assenza o impedimento da persona nominata dalla stessa assemblea.

Le deliberazioni delle assemblee sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, designato dall'assemblea.

26.2 Spetta al presidente dell' assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell' assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 25.4) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 27 - DELEGHE

27.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all' assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

27.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

27.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

27.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o

al revisore, se nominati.

ART. 28 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

28.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

ART. 29 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

29.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Per le decisioni relative a:

- modificazioni dello statuto;
 - decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- e' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

29.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

29.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

ART. 30 - BILANCIO E UTILI

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

30.3 - La decisione dei soci relativa all'approvazione del Bilancio, anche se presa con delibera assembleare, dovrà essere assunta entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggiore termine di centoottanta giorni ricorrendo le ipotesi previste dalla legge.

L'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione cui è tenuto, le ragioni della dilazione.

ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società si applicano le norme di legge e quelle del presente statuto.

CLAUSOLA FINALE

ART.32 Per quanto non espressamente contemplato e previsto nel presente statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali vigenti in materia.

E richiesto io notaio ricevo quest'atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me, da me letto al comparente che lo sottoscrive con me alle ore sedici e minuti trenta omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa fattami dal comparente stesso.

Consta questo atto di fogli otto scritti su pagine trenta intere e sulla trentunesima sin qui.

F.to

F.to

Bollo assolto ai sensi Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Uso Registro imprese.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di in data al n. serie

Studio Mauro Michelini